

14/04/2014 APPROVATA LA LEGGE SUL RIORDINO DELLE PROVINCE E L'ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(G.U. 7 aprile 2014, n. 81)

È stato approvato in via definitiva il provvedimento legislativo (la cosiddetta legge Delrio) sul riordino delle province, l'istituzione delle città metropolitane e la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli comuni.

Riordino delle province

Con la nuova legge le province (in attesa dell'approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale che prevede la loro abolizione) subiscono una serie di trasformazioni a livello di funzioni e di assetto istituzionale.

Le province sono trasformate in **enti territoriali di area vasta**, che svolgono **funzioni** fondamentali collegate: alla pianificazione e programmazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica; all'elaborazione dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; alla gestione dell'edilizia scolastica; al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Si tratta di funzioni strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad attività di supporto per i comuni.

Risulta modificato anche l'assetto istituzionale delle province. Gli **organi delle provincia** sono: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

Il **presidente della provincia** è un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni.

Il **consiglio provinciale**, che dura in carica due anni, è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

L'**assemblea dei sindaci** è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia; si tratta di un organo con poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto della provincia. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Istituzione delle città metropolitane

Con la nuova legge viene finalmente data attuazione alle città metropolitane, previste nel nostro ordinamento dalla legge n. 142/1990 e introdotte nella Costituzione con la riforma del Titolo V.

A giudizio delle forze politiche che hanno sostenuto il provvedimento, l'istituzione delle città metropolitane si è resa necessaria per consentire all'Italia di disporre di una rete di governo delle aree territoriali con forte concentrazione urbana e a specifica vocazione innovativa, come accade in tutti i principali paesi europei.

Sono istituite, oltre a quella di Roma Capitale avente un ordinamento proprio, nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. È previsto un procedimento di adesione alla città metropolitana per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana.

Le città metropolitane sono **enti territoriali di area vasta** aventi le seguenti **finalità istituzionali** generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Oltre alle **funzioni** fondamentali delle province, alle città metropolitane sono attribuite le seguenti funzioni di gestione in ambiti significativi:

- adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Gli **organi della città metropolitana** sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana.

Il **sindaco metropolitano** è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il **consiglio metropolitano** è composto dal sindaco metropolitano e da:

- ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto a esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

È un organo elettivo di secondo grado e dura in carica cinque anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana.

Tuttavia, lo statuto può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale.

La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. La conferenza metropolitana è competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito.

Unioni e fusioni di comuni

La nuova legge rafforza la struttura delle **unioni di comuni**, unificando e semplificando la relativa normativa e ampliando le funzioni da esercitare in forma associata, corrispondenti a tutte le funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono le seguenti funzioni, che i comuni possono svolgere anche attraverso questo ente: anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei conti, di controllo e di valutazione.

Per sostenere l'attività dei sindaci e delle giunte operanti su territori diffusi, senza che ciò comporti un aumento della spesa pubblica, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

Da: http://www.tramontana.it/Rivista/News/2014/04/14_4_province.html